COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione (588):

NATTA e LOZZA: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (784) 943

PRESIDENTE . 943, 944, 945, 946, 947, 948, 952, 953, 954, 955, 956
BUZZI 944, 945, 946, 948, 950, 952, 955
LOZZA . 944, 946, 949, 950, 951, 953, 955
FRANCESCHINI FRANCESCO 944, 946, 947, 950, 952, 955
ERMINI 944, 946, 950, 951, 954, 956
BADALONI MARIA 944, 946, 948, 949, 950, 951
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 944, 945, 946, 947, 951, 952, 953, 954, 955, 956
NATTA . . 945, 946, 947, 948, 950, 951, 952
PITZALIS 946, 954
MARCHESI, *Relatore* 950, 953, 954, 955, 956
MALAGUGINI 951
GOTELLI ANGELA 952
TRABUCCHI 952, 954, 955
GUI 952
CARONIA 953

Votazione segreta:

PRESIDENTE 956

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. (558); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Natta e Lozza: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione. (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta la Commissione ha sospeso ad un certo momento l'esame dell'articolo 4-*bis*, vale a dire dell'emendamento proposto dall'onorevole Buzzi con il quale si

rendono obbligatori i pareri per quanto riguarda la Seconda sezione. Ricorderanno anche che, approvando un particolare articolo ed accogliendo una parte della proposta Natta-Lozza, avevamo già stabilito alcuni pareri obbligatori sulla struttura degli ordini scolastici.

Riprendiamo, quindi, a discutere sull'articolo 4-*bis* proposto nel seguente testo:

« Il parere è obbligatorio:

a) sulle norme che dovranno regolare i concorsi, gli incarichi e le supplenze, lo stato giuridico del personale direttivo e insegnante;

b) sulla formulazione, da parte del Governo, di disegni di legge e di progetti di regolamenti concernenti l'ordinamento scolastico;

c) sulla dichiarazione di equipollenza di titoli o corsi di studio, nonché ai fini della partecipazione a concorsi per l'insegnamento medio;

d) negli altri casi stabiliti dalla legge ».

Questo era il testo dell'emendamento dell'onorevole Buzzi, che integrava gran parte dell'articolo 2 della proposta degli onorevoli Natta e Lozza specificando i casi in cui il parere della Seconda sezione diverrebbe obbligatorio.

BUZZI. Tenendo conto della discussione svoltasi nella precedente seduta e cercando di far sì che questo articolo valga veramente a completare l'articolo 1, che già fa riferimento alle questioni generali per le quali è obbligatorio il parere del Consiglio superiore, io proporrei ora un nuovo testo di questo articolo 4-*bis*, in cui è detto che il parere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge – poiché, ad esempio, si è potuto accertare che, per quanto riguarda l'equipollenza dei titoli, il Consiglio superiore deve essere sempre sentito – è obbligatorio : *a*) sui programmi di insegnamento e di esame (ed è questa una materia che tutti desiderano formi oggetto di parere obbligatorio); *b*) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre. Quindi, signor Presidente, ritirerei il precedente e proporrei un altro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi, insieme con l'onorevole Francesco Franceschini, propone il seguente nuovo testo come articolo 4-*bis*:

« *Al testo dell'articolo 8 è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:*

« Il suo parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esami;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre ».

È evidente che i proponenti non si riferiscono al bando, bensì al programma dei concorsi; è, quindi, su ogni innovazione nelle modalità dei concorsi che deve essere obbligatorio il parere.

LOZZA. E lo stato giuridico?

FRANCESCHINI FRANCESCO. È già implicito nella norma generale e rientrerebbe nell'articolo 1.D'altra parte abbiamo pensato che un riferimento sarebbe stato qui più nominale che sostanziale.

LOZZA. Ma, anche se fosse pleonastico, sarebbe meglio inserirlo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Lo stato giuridico, però, è sempre connesso allo stato economico o è connesso a questioni disciplinari ed è previsto che lo sia.

LOZZA. Non sempre lo stato economico è legato allo stato giuridico.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Lozza fa una proposta formale?

LOZZA. Sì, direi di modificare l'ultimo punto.

ERMINI. Perché far decidere al Consiglio superiore?

BADALONI MARIA. È inutile.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che la cosa abbia una importanza veramente modesta. Il problema dello stato giuridico, infatti, come loro sanno, è di grande attualità, però è ormai un problema che deve essere risolto dal Parlamento e sul quale il Consiglio Superiore è già stato sentito. E, una volta che si sia arrivati a stabilirlo, è sperabile che di questi stati giuridici non se ne faccia uno nuovo ogni due anni. Qui si tratterebbe di includere esplicitamente per legge un caso nei riguardi del quale, d'altra parte, risulta che il Ministero ha sempre richiesto il parere del Consiglio Superiore. Quindi mi pare che, lasciando il generico riferimento che vi è all'inizio, l'invito a sentire il parere ci sia già ed inoltre si evita di inserire nel testo, con una sua indicazione specifica, un caso che non ha immediatamente possibilità di applicazione. Negli altri casi, quando si tratti di programmi di insegnamento e di modalità di concorsi, ci si riferisce veramente ad una materia che è possibile definire in anticipo, soggetta a frequenti modificazioni per le quali effettivamente il parere del Consiglio Superiore può essere più opportuno ed interessante.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'emendamento degli onorevoli Buzzi e Fran-

ceschini Francesco, che diventa l'articolo 4-*bis* e che, se non vi sono altre osservazioni o obiezioni, porrò successivamente in votazione:

« *Al testo dell'articolo 8 è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:*

« Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esami;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre ».

(*È approvato*).

Segue la proposta Natta-Lozza di sostituzione dei commi secondo e terzo dell'articolo 8. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che l'articolo 8 tratta la parte disciplinare. Si propone la sostituzione di questi due commi con il seguente testo:

« *I commi secondo e terzo dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:*

« Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda sezione che le esercita mediante una Corte di disciplina eletta nel suo seno, di 7 membri, di cui due scelti tra i membri di nomina ministeriale e 5 tra i membri eletti.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri eletti che non facciano parte della Giunta.

Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato.

Quando sia stato proposto ricorso alla Corte contro un trasferimento per servizio, il Comitato può sospendere la esecuzione del provvedimento impugnato fino all'esito del ricorso.

Per la validità delle decisioni della Corte è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

Come i colleghi rileveranno la sostituzione è necessaria e su questo non mi pare ci sia da discutere. Però al primo comma dell'emendamento Natta-Lozza si parla di « Corte di disciplina » e si indica in sette il numero dei suoi membri componenti: due scelti fra i membri di nomina ministeriale e cinque scelti tra i membri eletti.

BUZZI. Io questo intendevo proporlo come emendamento all'articolo 25 della legge del 1947, che è una delle norme generali; ma potremmo comunque cercare un punto di incontro, un'intesa, anche in questo punto particolare, o facendo un articolo 4-*ter*, oppure un comma aggiuntivo all'articolo 7 del disegno di legge in esame. Il testo che si proporrebbe sarebbe questo:

« Nell'interno della Seconda sezione è costituita una Giunta di sette membri, alla quale dovranno essere sottoposti i ricorsi contro le proposte di trasferimento per servizio, nonché le proposte di sanzioni disciplinari superiori alla censura, a carico dei Capi di istituto o di professori, avanzate dalle competenti Direzioni generali, dagli Ispettori, dai Provveditori o dai Capi d'Istituto.

Alla Giunta stessa dovrà inoltre essere trasmessa copia dei provvedimenti, e relativa relazione, con i quali si infliggono l'ammonizione e la censura. Sulle questioni indicate nei precedenti commi la Ginuta potrà richiedere ulteriori accertamenti.

La Giunta esprime il parere con effetto definitivo sui procedimenti disciplinari ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo quanto viene proposto nell'emendamento, la Giunta dovrebbe esaminare le proposte. Mi pare tuttavia che attualmente la Seconda sezione non esamini le proposte, ma i provvedimenti, dopo che questi sono già praticamente decisi e eseguiti. Non so che cosa sia più opportuno. È evidente che l'Amministrazione decide definitivamente, ma mi pare che sia anche giusto che abbia la possibilità di dare immediata esecutorietà al provvedimento, salvo il rischio di doverselo « rimangiare » in seguito alla mancata ratifica da parte del Consiglio Superiore. Ma, sottoporre le proposte addirittura al Consiglio Superiore, mi sembra quanto meno esagerato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi vi è una divergenza fra le proposte Natta-Lozza e Buzzi, di carattere normativo prima di tutto e poi in ordine al numero dei componenti. Inoltre nella proposta Natta-Lozza si parla della scelta di due e cinque membri rispettivamente fra i membri di nomina ministeriale e quelli elettivi, mentre in quella Buzzi non si parla di scelte e quindi la nomina viene effettuata dalla Seconda sezione senza un criterio specifico.

NATTA. La nostra proposta si riallaccia alla vecchia legge; innova solamente per quel che riguarda la formazione della Giunta, che

risulta più ristretta, perché infatti l'esigenza prima è quella di conferire maggiore snellezza e tempestività all'organo. E pertanto la proposta aveva proprio questo senso: costituire un comitato più ristretto che possa con maggiore sollecitudine esaminare le questioni disciplinari. Era questo il punto dal quale siamo partiti. Per il resto, la cosa non è molto importante.

PRESIDENTE. Vediamo allora di concordare fra le due proposte di emendamento. Per quanto attiene alla nomina, nella proposta Buzzi si dice: è costituita una Giunta; cioè, eletta in seno alla sezione stessa.

BUZZI. Volevamo in tal modo lasciare alla sezione stessa di regolarsi all'interno.

ERMINI. Sono favorevole alla costituzione di questa Giunta e mi pare che si renda con essa più spedito l'esame di quei ricorsi che oggi molto spesso restano giacenti per lungo tempo.

BADALONI MARIA. Restano giacenti perché non arrivano alle Sezioni!

ERMINI. D'accordo. Tuttavia, circa la costituzione della Giunta, io direi: « liberamente eletta dalla Sezione stessa ». Infatti non si può fare distinzione tra designati dal Ministro e altri, in quanto una volta che si fa parte del Consiglio Superiore si gode tutti degli stessi diritti. Circa la competenza sarei anch'io piuttosto titubante per quanto riguarda l'opportunità di attribuire ad essa l'esame delle proposte di trasferimento per servizio, perché talvolta questi trasferimenti per servizio avvengono per necessità della scuola e talvolta persino a favore dello stesso individuo.

PRESIDENTE. Ma si tratta, nel caso in discussione, di pura comunicazione del trasferimento, affinché la Giunta ne sia informata.

ERMINI. Ma per quale motivo?

BUZZI. Perché il ricorso sia possibile.

LOZZA. Il testo da noi proposto non si allontana molto dal precedente e tien conto di alcune ragioni di cautela che possono essere accettate senza bisogno di specificare, come invece fa il testo proposto dall'onorerevole Buzzi. È questa l'unica innovazione: una cautela a garanzia di chi può essere colpito dal provvedimento.

PRESIDENTE. Al comma terzo dell'emendamento Natta-Lozza potremmo togliere la parole « eletti » e poi dire che il comitato prima di dare il parere deve richiedere le controdeduzioni.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi pare che lasciare l'ultimo comma riguardante la validità subordinata al *quorum* di 5 membri quando vi è trasferimento e relativo ricorso, sia un po' grave agli effetti dell'esecutivo, perché il provvedimento potrà anche essere revocato, ma non può non aver luogo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'Amministrazione prende questa decisione quando vi sono ragioni plausibili, perché la preoccupazione di dover poi rivedere il provvedimento induce di per sé a non prendere il provvedimento stesso tanto facilmente. Ora, data questa situazione, non vedo proprio la ragione di una norma che è ispirata evidentemente dal presupposto che provvedimenti di questa natura vengano presi con una certa leggerezza. C'è sempre, ripeto, la possibilità che la Ginuta annulli il provvedimento e già questa prospettiva mi pare che basti a garantire l'interessato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Logicamente in sede esecutiva la competenza spetta al Ministero; il ricorso, invece, è svolto con l'intervento della Giunta prevista dall'articolo in questione.

PITZALIS. Vorrei esporre la mia personale esperienza in materia per chiarire la procedura attuale. I provvedimenti di trasferimento per servizio, in genere, vengono disposti per gravi infrazioni, i cui casi vengono preventivamente sottoposti al controllo da parte di ispettori centrali o nominati dal Ministero della pubblica istruzione, i quali portano alle direzioni generali le deduzioni, dopo aver sentito l'interessato. Sulla scorta delle controdeduzioni di quest'ultimo gli viene data comunicazione del provvedimento, senza tuttavia disporre la rimozione dalla sede. Da questo momento resta fermo il provvedimento, che, ripeto, si verifica ad esempio per fatti gravissimi, scarsa moralità ed altro.

NATTA. Il ricorso blocca il provvedimento?

LOZZA. Niente affatto. Un provveditore da Alessandria è stato prima trasferito e poi ha inoltrato il ricorso.

PITZALIS. Vuol dire che non ha fatto il ricorso in tempo utile.

NATTA. Perché se lo blocca, allora la cosa è superflua.

PITZALIS. Quindi non si fa luogo al trasferimento quando si teme che questo provvedimento venga poi abrogato. E vi è il tempo opportuno per tutto; se l'interessato non ricorre, logicamente e legittimamente egli viene trasferito. Questa è la prassi, per cui si verifica che, anche per fatti relativi

alla morale, l'incriminato possa restare ancora nel medesimo ambiente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se il comitato deve riunirsi per decidere sulla sospensione del provvedimento, tanto vale che si dia luogo alla attuazione del provvedimento!

PRESIDENTE. Certo, se noi dobbiamo far riunire il comitato per dire ai suoi componenti: sospendete, tanto vale dir loro: decidete!

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non sarebbe possibile ridurre a 5 i membri della Giunta, anziche mantenere il numero di 7?

PRESIDENTE. L'onorevole Francesco Franceschini propone di ridurre il numero dei membri della Giunta a 5, anziché 7. Faccio osservare che la proposta non è opportuna, poiché all'ultimo comma dell'emendamento Natta e Lozza è richiesta la presenza di almeno 5 membri per la validità delle decisioni della Giunta.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non insisto.

NATTA. Accetto le modifiche suggerite dal Presidente per l'emendamento proposto da me e dal collega Lozza.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo dei commi secondo e terzo dell'articolo 8 proposto dagli onorevoli Natta e Lozza, avvertendo che in seguito alle modifiche concordate esso risulta del tenore seguente:

« Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda sezione che le esercita mediante una Giunta di 7 membri eletti nel suo seno.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso.

I pareri di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno cinque membri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5 del testo governativo, il quale sostituisce l'articolo 9 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, riguardante la composizione della Terza Sezione.

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

« Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta: di un professore universitario della Prima Sezione, scelto dai membri della Terza, il quale – in assenza del Ministro – assume le funzioni di presidente, di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici e di un provveditore agli studi, scelti dal Ministro; di un capo di Istituto o professore della Seconda Sezione, scelto dai membri della Terza Sezione tra gli 8 capi di Istituto e professori eletti; di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di 6 maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo; di un direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Vi sono due emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Maria Badaloni e Natta e Lozza.

Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Maria Badaloni:

« Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta: di un professore universitario della Prima Sezione eletto dai membri della Terza, il quale la presiede, di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non governativa scelti dal Ministro, di un capo d'Istituto o professore della Seconda Sezione eletto dai membri della Terza Sezione; di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di nove componenti ».

Do lettura dell'emendamento presentato dai deputati Natta e Lozza:

« L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta di 18 membri e cioè:

di un professore universitario membro della Prima Sezione, scelto fra i mem-

bri della Terza Sezione, con funzioni di presidente;

di un ispettore centrale per l'istruzione elementare e di un rappresentante di patronati scolastici, scelti dal Ministro;

di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria;

di un capo d'istituto o di un professore della Seconda Sezione, scelto dai membri della Terza Sezione tra i dodici membri eletti;

di due ispettori scolastici, di due direttori didattici e otto maestri di ruolo eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo;

di un direttore o insegnante di scuola non statale scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 11 membri ».

Comunico inoltre che il deputato Buzzi presenta il seguente emendamento all'articolo 5:

« *Al comma secondo sostituire alle parole*: il quale, in assenza del Ministro, assume le funzioni di presidente, *le altre*: il quale la presiede; *sopprimere le parole*: tra gli 8 capi d'istituto e professori eletti ».

BADALONI MARIA. Dirò brevemente che, nel mio emendamento, specifico quali cambiamenti intendo apportare alla composizione della Terza Sezione, in analogia con quanto già abbiamo qui votato per la Seconda. Propongo di aumentare il numero dei membri da 14 a 17. Le modifiche sarebbero le seguenti: uno dei membri che finora era elettivo, e cioè il provveditore, propongo che sia nominato dal Ministro, così come abbiamo fatto per la Seconda Sezione. Propongo di elevare il numero dei membri scelti dal Ministro aggiungendo il rappresentante della scuola materna e di aumentare inoltre il numero dei direttori eletti da uno a due, e quello dei maestri da eleggere da 6 a 7. Propongo inoltre che la Terza Sezione possa eleggere il membro della Seconda Sezione tra tutti i membri della Seconda Sezione, eletti o non eletti.

NATTA. Nella sostanza ciò coincide in gran parte con le nostre proposte. Siamo d'accordo circa il professore universitario, il rappresentante della scuola secondaria, l'ispettore ed il rappresentante dei patronati scolastici. La differenza era semmai nella nomina o elezione del provveditore; ma, giacché abbiamo risolto il problema per la Seconda Sezione, siamo in definitiva d'accordo che sia nominato dal Ministro. Ora permane la differenza circa il numero complessivo. Ma siamo d'accordo nell'accogliere la proposta così come è stata formulata dall'onorevole Maria Badaloni.

BUZZI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Maria Badaloni, dianzi letto, che diventa l'articolo 5 del disegno di legge in esame.

(*È approvato*).

BUZZI. Prima che si passi all'esame dell'articolo 6 avrei da proporre un articolo 5-*bis*, cioè un emendamento sostitutivo dell'articolo 10 sulle competenze della Terza Sezione, in corrispondenza a quello che abbiamo fatto per la Seconda.

L'emendamento è del seguente tenore:

« La Terza Sezione si pronuncia nelle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame. Il suo parere è obbligatorio nei ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti o dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonché nelle materie di cui ai commi *a*) e *b*) dell'articolo 4-*bis* ».

PRESIDENTE. Quindi questo articolo 5-*bis* proposto dall'onorevole Buzzi sostituirebbe integralmente l'articolo 10 della legge precedente. La prima parte riprodurrebbe il testo dell'articolo 10, la seconda parte aggiungerebbe i due pareri obbligatori per cui abbiamo già votato all'articolo 4-*bis* per la Seconda Sezione.

Pongo in votazione l'articolo 5-*bis* nella formulazione dell'emendamento presentato dal deputato Buzzi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Riguarda la sostituzione dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1947 e concerne le elezioni delle Sezioni.

Do lettura dell'articolo 6 del disegno di legge:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni per la Seconda e la Terza Sezione si svolgono, in un sol grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

Comunico che il deputato Buzzi ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 6, mentre i deputati Natta e Lozza pro-

pongono il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1947 e costituente un nuovo articolo 6:

« L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni per la Seconda e la Terza Sezione sono di primo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni, su liste nazionali di candidati secondo il metodo della proporzionale con quozienti e resti: il voto è diretto e segreto.

La data delle elezioni viene comunicata alle scuole dal Ministro della pubblica istruzione almeno sessanta giorni prima.

Le liste di candidati sono presentate presso la Segreteria del Consiglio Superiore della pubblica istruzione entro 30 giorni e rese note, entro i successivi 10 giorni, al corpo elettorale mediante affissione in tutte le scuole secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale.

La proclamazione degli eletti sarà fatta per la Seconda Sezione da una Commissione elettorale nazionale composta di un capo di istituto e di due professori nominati dal Ministro della pubblica istruzione e di un rappresentante di ciascuna lista concorrente, che dovrà essere indicato al momento del deposito della lista e per la Terza Sezione da una Commissione elettorale nazionale composta da un direttore didattico e due maestri nominati dal Ministro della pubblica istruzione e di un rappresentante di ciascuna lista concorrente, che dovrà essere indicato al momento del deposito della lista.

Le predette commissioni esaminano anche le eventuali contestazioni.

I ricorsi relativi alle liste e comunque alle operazioni elettorali sono decisi, con provvedimento definitivo, da una Commissione, residente presso il Ministro della pubblica istruzione, composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un consigliere di Corte d'appello e di un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione ».

Ora, qui, nel progetto governativo, si parla di elezioni in unico grado, mentre attualmente si svolgono in due gradi. La proposta degli onorevoli Natta e Lozza conferma la proposta governativa dell'unico grado, mentre, invece, l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Buzzi, intende lasciare fermo il secondo grado delle elezioni medesime.

BADALONI MARIA. Perché chiediamo che si mantenga in vigore la elezione di secondo grado? Noi portiamo, logicamente, la esperienza della nostra sezione, vale a dire la sezione elementare. Chiamate a votare, questa volta, saranno circa 200 mila persone. Chiamare ad esprimersi su una lista nazionale, i cui nomi non sono noti alla maggioranza di questi elettori, non ci sembra opportuno, mentre se prima si eleggono i rappresentanti che nelle province sono più conosciuti, questi, una volta eletti, potranno a loro volta orientare meglio il suffragio, convogliandolo, mediante una scelta meditata, sui candidati della lista nazionale. Si può anche obiettare che per l'E.N.A.M. le elezioni sono di primo grado, ma bisogna tener conto della diversa natura dei due organismi. L'E.N.A.M. è un ente assistenziale e quindi gli eletti fanno parte di un consiglio d'amministrazione più che autonomo, che non ha certo le funzioni di Consiglio superiore. Il Ministero si preoccupa soltanto della spesa, ma ritengo che questa si possa sostenere senza eccessive difficoltà, mantenendo in vita d'altra parte un sistema che offre maggiori garanzie di espressione democratica per quanto riguarda le elezioni.

LOZZA. Sono del parere che debba essere mantenuto il testo del Governo e quindi il nostro emendamento. Le ragioni sono le seguenti: proprio le elezioni dell'E.N.A.M. ci confortano nel chiedere che sia adottato il sistema dell'unico grado. Con le elezioni di secondo grado si giunge sempre ai rappresentanti di risonanza nazionale. Se i rappresentanti della provincia fossero poi mantenuti nel Consiglio superiore allora ci sarebbe una ragione di insistere sul sistema della doppia votazione, ma alla fine sono pur sempre i rappresentanti nazionali quelli che contano.

Rinunciando alle elezioni in unico grado avremmo un mandato che il maestro dà a non si sa chi ed incorreremmo nel pericolo di combinazioni ministeriali, che non sono certo nelle intenzioni della base. Ora, tutti i colleghi presenti potranno chiedermi come avvengano queste combinazioni di secondo grado: ognuno porta un certo numero di voti e ne fa quello che vuole.

BADALONI MARIA. Ma i voti finora hanno sempre coinciso perfettamente con le aspettative della base, verso cui si risponde.

LOZZA. D'altra parte sono convinto che se noi non diamo al Consiglio Superiore una rappresentanza più diretta, non avremmo fatto niente di positivo. Penso che di tutti gli articoli approvati finora, questo sia il più importante: o c'è un'innovazione, ed avremo così dato un contributo importante, o non avremmo fatto nulla.

Quindi, ripeto, è questo per me l'articolo fondamentale.

BADALONI MARIA. Sono i 120 o 150 milioni che in fondo vi preoccupano, convenitene! Vorrei chiederlo all'onorevole Sottosegretario di Stato qui presente se non è questa la difficoltà essenziale.

LOZZA. Mi richiamo ancora a quanto avviene per l'E.N.A.M. La base è sodisfatta per la conoscenza diretta che ha delle persone che la devono rappresentare. Proprio l'esperienza invocata qui dalla onorevole Maria Badaloni va incontro alla mia tesi.

BADALONI MARIA. Abbiamo fatto sempre elezioni di secondo grado e dovunque la base è sodisfatta di questo sistema, perché il Consiglio superiore lo abbiamo per il passato eletto sempre con questo sistema.

ERMINI. Non sono d'accordo con l'onorevole Lozza sulla democraticità o antidemocraticità dell'uno o dell'altro sistema in quanto tutti e due in regime democratico sono ammessi a seconda della opportunità di scegliere l'uno o l'altro; ma non è affatto antidemocratico quello di secondo grado. A me pare che, proprio per le argomentazioni portate qui dall'onorevole Lozza, l'elezione di secondo grado dia garanzie maggiori, anche alle piccole forze provinciali, di poter prospettare nomi di persone nuove ai fini della formazione di una lista nell'ambito della quale verranno poi scelti i componenti del Consiglio superiore, per solito uomini di risonanza nazionale. Se le province possono prospettare nomi nuovi e poi fra questi si possono scegliere figure nuove, direi che la cosa è ancor più democratica, e costituirebbe una remora al determinarsi di situazioni statiche. Invece, con la elezione unica, i maestri di una zona lontana e tagliata fuori dai centri, non hanno altra possibilità che quella di votare un nome ormai noto. Se per contro possono votare una persona nuova, conosciuta nel loro ambiente, per lo meno intravvedono la possibilità di farla entrare nella lista maggiore. Mi rendo conto che qui si tende anche a risparmiare o anche, forse, si ritiene più pesante l'apparato della duplice elezione, perché le cose più semplici sono le migliori, ma io mi dichiaro, comunque, d'accordo con l'onorevole Maria Badaloni.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Condivido quanto ha detto l'onorevole Ermini e ritengo che le ragioni avanzate dall'onorevole Lozza non risultino convincenti, data la dislocazione estrema della scuola secondaria e di quella elementare.

LOZZA. Ma, in realtà, chi finisce coll'essere designato per il Consiglio superiore?

ERMINI. Spesso i grandi nomi, ma qualche volta anche gli altri.

BUZZI. Sono stati portati qui motivi più che validi, che sono proprio quelli tenuti in considerazione da noi nel proporre l'emendamento soppressivo dell'articolo 6. Nel caso dell'E.N.A.M. la scelta va fatta con criteri diversi. Nel caso invece del Consiglio superiore, se facessimo le elezioni di primo grado alimenteremmo velleità locali in vena di portarsi al livello nazionale senza mai riuscire a costituire una lista suscettibile di raccogliere il numero di voti sufficiente per l'elezione. Viceversa impediremmo un fenomeno di ricambio dei dirigenti che è cosa auspicabilissima e resta solo possibile qualora in una assemblea di « grandi elettori » si accenda la discussione e si orienti criticamente la valutazione di scelte responsabili e meditate.

MARCHESI, *Relatore*. Ma questi « grandi elettori » possono anche costituire una unica maggioranza.

BUZZI. Di fatto si è sempre verificata la presentazione di due o più liste. Anche se talvolta nelle assemblee dei « grandi elettori » certi orientamenti di base, che si sono espressi attraverso i candidati locali, hanno potuto fondersi, non è questo un fatto che debba scandalizzare, perché rientra nel gioco delle eventualità democratiche che due liste, in sede nazionale, si fondano e possano render possibile l'elezione di un candidato comune. La designazione di un candidato comune sarebbe comunque impedita, qualora ci affidassimo alle elezioni fatte in unico grado e credo che noi avremmo in tal caso una rosa di nomi che non riuscirebbe ad affermarsi sul piano elettorale.

NATTA. Il giudizio nostro era che il disegno di legge d'iniziativa governativa, e in gran parte la nostra proposta di legge, avessero avuto come origine proprio l'intendimento di mutare il sistema elettorale vigente.

La considerazione della spesa evidentemente ridotta non era stato il motivo determinante che ci aveva suggerito di trasformare il sistema di elezione. Ritengo che le osservazioni che sono state qui fatte per quanto riguarda le elezioni di secondo grado ed i vantaggi che esse presenterebbero, siano discutibili. Io non credo affatto che, con il sistema di secondo grado, noi riusciamo a modificare sostanzialmente la situazione di questi ultimi anni. E sappiamo già del resto come si risolve un'elezione attraverso i « grandi elettori ». Anche se fosse vero che l'elezione di

primo grado non muta sostanzialmente la situazione esistente – si dice: i nomi di carattere nazionale o che potrebbero con più facilità essere eletti attraverso il sistema diretto, probabilmente sarebbero quelli che su per giù verrebbero eletti anche col sistema del secondo grado! – ammesso questo, io credo che vi siano altre ragioni che militano a favore del mutamento del sistema attuale di votazione e non solo quella d'ordine economico, ma quella di una maggiore chiarezza e snellezza nella procedura, di un maggiore impegno per quel che riguarda la scuola. Siamo di fronte a due sistemi: uno macchinoso e l'altro più sobrio e snello. Io credo poco che attraverso le elezioni di secondo grado si rivelino delle forze nuove e che solamente attraverso questo sistema sia possibile il ricambio. Ma, ammesso pure che il risultato ai fini della rappresentanza della categoria, e della scuola secondaria e di quella elementare, nel Consiglio superiore non sia in sostanza molto diverso con i due metodi, a vantaggio delle elezioni dirette militano considerazioni più convincenti e, prima fra tutte, la possibilità di servirsi di uno strumento molto più agile nella sua funzionalità. Posso capire la preoccupazione che da taluni venne avanzata per la difesa delle elezioni di secondo grado dieci anni fa, ma negli ultimi anni noi abbiamo avuto in Italia uno sviluppo molto largo nel campo della vita associativa della scuola. Non c'è quindi il rischio che non si possano rivelare, anche attraverso il sistema di primo grado, energie nuove e dirigenti più capaci, venuti formandosi e affermandosi negli ultimi dieci anni. Abbiamo una prova di questo considerando il cammino percorso in dieci anni dalla scuola verso la sua progressiva democratizzazione. Oggi che questa esperienza è stata compiuta io credo si possa scegliere il sistema elettorale che è più snello, più efficace e che costa anche meno. Anche questo è d'altra parte un motivo valido, perché se si può risparmiare pubblico danaro ed avere un risultato egualmente buono, non vedo perché non dobbiamo perseguire questo risparmio.

Debbo aggiungere che, a mio parere, il sistema di primo grado, di elezioni dirette, rappresenta un metodo più corretto di espressione democratica. È vero onorevole Ermini?

ERMINI. In una società ristretta e più sufficientemente informata: 2500 professori universitari, per esempio, si conoscono pressoché tutti.

NATTA. Ma anche l'altro non mi sembra essere un corpo elettorale tanto grande da non poter affrontare un'elezione siffatta. Certo si è che il sistema di elezione diretta è un metodo più corretto. Conosciamo tutti gli inconvenienti che esistono in ogni elezione di secondo grado, di elezioni cioè fatte attraverso il gruppo dei « grandi elettori ». Ed io credo che anche sotto questo profilo dovremmo avere il coraggio di mutar sistema.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, evidentemente, è per il sistema di elezione di un sol grado. C'è una ragione di carattere economico, la spesa, che io pregherei di non sottovalutare, nel senso che gli oneri che in questa legge vengono stabiliti, aggiunti ad un altro aumento che è già stato fatto nel settore artistico, rendono assolutamente insufficienti gli stanziamenti attuali. Devo rilevare poi che le considerazioni fatte dall'onorevole Ermini hanno una portata molto limitata, perché, con il sistema attuale, non è affato detto che si possano mettere avanti nomi nuovi, in quanto con la elezione di secondo grado vengono fuori addirittura nomi che non sono stati nemmeno votati dalla base. Quindi non posso che attenermi alla proposta governativa. L'onorevole Maria Badaloni ha insistito sulla scuola elementare. Io non so se sia il caso di fare una eccezione, dato che si tratta di 200 mila insegnanti ed accettare poi, per la seconda parte, il testo governativo. Comunque il Governo è per le elezioni di primo grado.

BADALONI MARIA. La volta scorsa su otto membri sono stati eletti quattro nuovi nomi. Quindi si vede da qui che il ricambio c'era. E si trattava di elezioni di doppio grado.

NATTA. Non vedo perché un risultato analogo ed anzi più radicale non possa essere possibile con il grado unico.

MALAGUGINI. Le ragioni addotte dall'onorevole rappresentante del Governo le ritengo chiare e convincenti, per cui mi dichiaro senz'altro favorevole all'accoglimento del testo governativo.

LOZZA. A questo punto noi ci vedremmo costretti a chiedere che il provvedimento venga portato in aula. Debbo dire chiaramente che non riusciamo più a comprendere la posizione della maggioranza governativa e del Governo. Infatti se talvolta si rileva una concordanza su questa legge, tal'altra, invece, il Governo non ha più l'appoggio di questa maggioranza ed in particolare, nel caso dei due sistemi di elezione, la posizione della maggioranza sembra del tutto confusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho alcuna tesi da sostenere che mi stia particolarmente a cuore.

Però vorrei far presente che le operazioni per le elezioni del Consiglio superiore secondo il sistema vigente dovrebbero già iniziarsi per poter avvenire entro i termini prescritti. Il Ministero viene a trovarsi in una situazione imbarazzante, qualora questa nuova legge, per un periodo di tempo indefinito, rimanga in sospeso.

Evidentemente lasciare le cose come stanno significherebbe determinare una situazione di carenza. Esprimo, quindi, questa preoccupazione, chiedendo alla Commissione il suo punto di vista.

NATTA. Capisco le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma la realtà è che questi provvedimenti di legge sono davanti al Parlamento da molto tempo per il nostro esame. Avevamo iniziato, credo, due anni fa l'esame di queste proposte, poi è stato interrotto. Ora una conclusione rapida, anzi rapidissima, dell'esame delle proposte e quindi la formulazione di una nuova legge sarebbe stata cosa anche semplice se noi ci fossimo attenuti almeno al testo delle proposte governative, sul quale non avevamo obiezioni per quanto riguarda questo punto fondamentale del sistema elettorale. Ma ci troviamo ora di fronte ad un mutamento di pareri, se non del Governo, della maggioranza, e allora, a nostro giudizio, anche il senso della intera legge viene in parte a cadere e non vediamo più l'opportunità del provvedimento. Abbiamo atteso due anni per fare questa nuova legge. Se si devono fare le elezioni, si facciano pertanto in base alle vecchie disposizioni. Del resto, si tratterebbe soltanto qui di alcune modificazioni apportate nel numero e basta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo, ma con il vecchio sistema si estenderebbe fino a 26 membri il numero della prima sezione, mentre questa legge, se arriva in porto, ne prevede 21. Questo è un punto molto contrastante.

GOTELLI ANGELA. Io credo che se noi rimandiamo in aula il provvedimento non sarà stato compiuto tutto l'*iter* di questa legge durante l'anno scolastico e pertanto rimarrà, come osservava giustamente l'onorevole Sottosegretario di Stato, una situazione incerta, dato che alcuni articoli del disegno in esame questo ramo del Parlamento li ha già approvati. Indire elezioni con una legge superata non lo credo opportuno. Chiedo all'onorevole Presidente di suggerire, eventualmente con un ordine del giorno, la formula più appropriata, esprimendo magari il consiglio che si attenda fino al prossimo anno scolastico. Altrimenti, ripeto, lasciamo veramente una situazione incerta. Mi pare che potrebbe essere tenuto, nel caso, presente questo voto della Commissione, perché si attenda ad indire nuove elezioni.

PRESIDENTE. Ci vuole una legge per prorogarle.

GOTELLI ANGELA. Noi però in questo momento confortiamo in tal modo il Governo con questo voto.

TRABUCCHI. Chiedo se non si possa proprio ricercare un punto d'incontro, magari scindendo la Seconda dalla Terza sezione. Il Sottosegretario affermava poc'anzi la possibilità di mantenere il doppio grado, soltanto per la Terza sezione, mentre per la Seconda sezione resterebbe il primo grado.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi permetterei di fare osservare all'onorevole Lozza l'inopportunità di una eventuale rimessione in aula dopo che, in fondo, per quasi tutta la legge abbiamo votato in questa commissione di comune accordo sia sul testo governativo che sulla proposta di legge Natta-Lozza e su altri diversi emendamenti a mano a mano presentati. In sostanza, la questione si puntualizza, mi pare, sopra il sistema di elezione. Ora, su questo argomento, noi abbiamo detto le nostre ragioni e voi le vostre, onorevole Lozza. Ma, non è possibile riprendere in esame questo argomento e, o accedendo alla proposta dell'onorevole Trabucchi, o rivedendo le rispettive posizioni, individuare la remora da rimuovere?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare che io avevo accennato poco fa oltre che alla richiesta integrale del Governo del grado unico per tutte le elezioni, anche ad una subordinata che sembrava corrispondere ad una via intermedia di soluzione del problema. Siccome l'onorevole Maria Badaloni avrebbe particolarmente insistito sugli insegnanti elementari, io ho accennato alla eventualità che la Commissione potesse considerare, limitatamente al settore della scuola secondaria, meno numeroso, la possibilità del grado unico. Se ora la Commissione fosse disposta ad esaminare questa soluzione intermedia, riterrei possibile un accordo conciliativo delle opposte tesi.

BUZZI. Non insisto sul mio emendamento soppressivo dell'articolo 6.

GUI. Propongo allora i seguenti emendamenti all'articolo 6:

« *Al primo comma dell'articolo 12 sopprimere le parole*: la Seconda e... ».

« *Dopo il primo comma dell'articolo 12 aggiungere il comma:*

« Le elezioni per la Seconda sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

CARONIA. Mi associo senz'altro alle proposte dell'onorevole Gui.

LOZZA. Possiamo anche accettare questa proposta subordinata, ma la nostra preoccupazione è molto grave perché questo è un progetto del Governo, presentato dagli onorevoli Segni e Gava. Ora, non possiamo non rilevare che quando al Governo è il ministro Rossi si mutano alcune cose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, proposto dall'onorevole Gui, di cui do nuovamente lettura:

« *Al primo comma dell'articolo 12 sopprimere le parole*: la Seconda e... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento dell'onorevole Gui:

« *Dopo il primo comma dell'articolo 12 aggiungere il comma:*

« Le elezioni per la Seconda sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

(*È approvato*).

Ci sono poi i commi aggiuntivi presentati dagli onorevoli Natta e Lozza di cui ho dato precedentemente lettura.

Per la materia che questo complesso di emendamenti intende disciplinare, a quanto mi consta, e l'onorevole Lozza me ne darà atto, ci sono delle norme a parte dettate dal Ministro, che non sono nella legge del 1947. Invece, lei, preferisce inserirle qui, non è vero? Mi sembra però che basterebbero gli emendamenti Gui.

LOZZA. Basta un'assicurazione del rappresentante del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dal momento che nel testo non vi saranno indicazioni, è evidente che il criterio da seguire dovrebbe essere rispondente alle esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, do lettura del nuovo testo dell'articolo 6, che porrò successivamente in votazione nel suo complesso:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Terza sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Seconda sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 7 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 3 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri elettivi della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, i quali non possono essere eletti consecutivamente che per due volte.

I consiglieri, che cessano durante il loro triennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso triennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, né in qualità di commissari né in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministro della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi dei concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

La prima parte è già stata illustrata dall'onorevole Marchesi, in qualità di relatore, la scorsa volta.

MARCHESI, *Relatore*. A questo punto io ho espresso l'opinione che, secondo il testo governativo, i membri del Consiglio superiore potrebbero durare in carica per sei anni consecutivi, senza alcun intervallo, ed ho altresì detto che mi sembrano troppi sei anni. Senza peraltro farne una proposta formale, ritenevo che si potesse accogliere la disposizione Coppino-Baccelli del 1881, la quale stabiliva che i membri eletti potessero essere rieletti dopo un anno dalla loro cessazione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Al comma secondo, modificare: « durano in carica 4 anni. Essi possono essere confer-

mati. I capi d'istituto, professori di scuola secondaria, direttori e maestri sono esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato ».

Al comma quarto, modificare: « ...a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione che, comunque, rientrino nella competenza attribuita alle rispettive sezioni. Analogo... ».

Inoltre il deputato Trabucchi ha proposto un emendamento del tenore seguente:

Al terzo comma, sostituire alle parole: « né in qualità di commissari, né in qualità di candidati a concorsi, *ecc. ecc. fino a* « Sezioni », *le parole:* « ai lavori della Prima Sezione nelle sedute in cui si tratti di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e ai quali abbiano preso parte in qualità di commissari o di candidati ».

MARCHESI, *Relatore*. Ho espresso il parere che si possa sostituire al testo governativo la disposizione Coppino-Baccelli del 1881: quattro anni con un anno di intervallo per la rielezione.

PRESIDENTE. Riepilogando: abbiamo il testo del Governo e vari emendamenti. Quello dell'onorevole Buzzi porta ad un quadriennio e toglie la ineleggibilità; una proposta verbale avanzata dall'onorevole Trabucchi toglie il quadriennio, ma fa trascorrere un anno di intermezzo fra un'elezione e l'altra di uno stesso candidato, riferendosi esclusivamente alla Prima sezione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che la distinzione fra la Prima e le altre sezioni deriva dalle diverse funzioni che hanno le sezioni del Consiglio superiore e che sono molto importanti e delicate quando si riferiscono alla Prima e più generiche quando si riferiscono alle altre. È chiaro che una differenziazione s'impone. Questa era la preoccupazione che ha mosso il Governo nel proporre che per la Prima sezione ci fosse stato questo limite.

MARCHESI, *Relatore*. Avevo già fatto notare che quello della Prima sezione, a differenza degli altri due, è un corpo tecnico-consultivo che richiede, quindi, persone particolarmente competenti. Tanto è vero che, nel caso in cui i componenti siano ridottissimi, è data facoltà al ministro di scegliere sulla base della competenza specifica fra 5 (ora 11) elementi in soprannumero. Quindi vi è una differenza. Nelle altre due sezioni non occorre possedere questa specialità di competenza, una vale l'altra.

PRESIDENTE. Votiamo allora prima sul triennio o quadriennio. Ripeto, il testo governativo porta la durata in carica a tre anni; l'emendamento proposto dall'onorevole Buzzi e la proposta verbale dell'onorevole Trabucchi prevedono quattro anni. Pongo quindi in votazione la proposta che proroga a 4 anni, dall'attuale triennio, la durata in carica del Consiglio superiore.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione della parola « elettivi » al primo comma.

(*È approvata*).

ERMINI. Giustissima la preoccupazione che non si creino membri a vita o in carica per lunghissimo tempo, e lo vediamo dalla esperienza; però cambiare ogni volta tutti i membri componenti può anche portare ad una incompetenza, almeno per un certo periodo di tempo, ad una mancanza di esperienza cioè. Ora, se noi, invece, ammettiamo che per due volte, come viene proposto dal Governo, possano essere eletti, cambieranno alcuni, prima, poi cambieranno altri, ma resteranno sempre in carica elementi dotati di esperienza sufficiente. Quindi, concludendo, io sarei favorevole alla proposta del Governo.

PITZALIS. Anch'io ritengo, con l'onorevole Ermini, che si possa accogliere il testo governativo.

TRABUCCHI. Propongo che alla fine del primo comma si dica: « i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte », invece che « i quali non possono essere eletti consecutivamente che per due volte ».

PRESIDENTE. Allora do lettura di questa parte del comma con l'inclusione della modifica proposta dal deputato Trabucchi che, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, porrò successivamente in votazione:

« Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultima parte dell'emendamento Buzzi al secondo comma dell'articolo 7:

« I capi di istituto, professori delle scuole secondarie, direttori e maestri, sono esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato ».

LOZZA. Esiste già tutto questo, ma non è definito per legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Si potrebbe dire: « sono esonerati a richiesta ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei proporre alla Commissione che almeno si attenuasse questa norma, in maniera che il ministro possa anche regolarsi discrezionalmente.

PRESIDENTE. Dicendo: « possono essere esonerati », avremmo una formula molto elastica, che eliminerebbe le preoccupazioni espresse dal Governo.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione questa parte dell'emendamento Buzzi, che si inserisce tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7, con la modifica suggerita dal Governo e da me ora proposta:

« I capi di istituto, i professori di scuola secondaria, i direttori e i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato ».

(*È approvato*).

Al secondo comma c'è un emendamento dell'onorevole Natta, sostanzialmente identico al testo governativo. Propongo pertanto di votare il testo governativo, con l'intesa che al posto della parola « triennio » sia sostituita la parola « quadriennio ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7:

« I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta ».

(*È approvato*).

Al comma successivo dell'articolo 7 sono stati presentati due emendamenti, di cui ho dato lettura, dai deputati Trabucchi e Buzzi.

Prego l'onorevole Trabucchi di voler illustrare il suo emendamento.

TRABUCCHI. Attualmente molti professori universitari non desiderano essere membri del Consiglio superiore, perché una tale carica impedirebbe loro di far parte delle commissioni di concorso. Il mio emendamento tende ad eliminare questa limitazione, che praticamente viene imposta specialmente ai caposcuola, introducendo una disposizione che permetta ai membri del Consiglio Superiore di assentarsi dalle sedute in cui si giudica di un concorso che direttamente li riguardi come commissari o candidati. L'emendamento riguarda solo la Prima sezione.

MARCHESI, *Relatore*. Sono favorevole al testo governativo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo l'emendamento superfluo, perché non mi pare che sia sufficiente a garantire le preoccupazioni che sono state espresse. È evidente che la temporanea assenza dai lavori dell'interessato non dispensa i colleghi dall'avere tutti i riguardi verso il membro momentaneamente assente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Trabucchi.

(*Non è approvato*).

Prego l'onorevole Buzzi di voler illustrare l'emendamento da lui proposto.

BUZZI. Il mio emendamento, più che altro, è un chiarimento. Si sono verificati casi di questo genere: un membro della Terza sezione può partecipare ad un concorso per un ordine di scuola secondaria nel quale poterebbe trattarsi di materie che indirettamente o direttamente rientrino nella competenza della Seconda.

PRESIDENTE. Mi sembra che nel testo governativo la formulazione sia più precisa, perché parla di « competenza specificamente attribuita ». Nel suo emendamento il concetto è più largo.

BUZZI. D'accordo. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7:

« I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, né in qualità di commissari né in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi dei concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

(*È approvato*).

C'è inoltre un emendamento presentato dall'onorevole Ermini del seguente tenore:

« La durata del Consiglio superiore attualmente in funzione è prorogata a 4 anni ».

Esso potrebbe costituire un nuovo articolo 7-bis.

ERMINI. Abbiamo votato per la durata in carica di quattro anni del Consiglio, e quindi mi sembra logica e coerente la cosa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ravviso l'opportunità di una norma transitoria, dovendo attendere per le elezioni. La formula può essere per esempio quella proposta dall'onorevole Ermini o un'altra, ma una qualche proroga che abbia anche il limite massimo di un anno deve essere adottata, se vogliamo arrivare a fare le elezioni sulla base della nuova legge.

ERMINI. Vorrei illustrare, specificandoli, i motivi per cui presento questo emendamento. Noi abbiamo prorogato la durata del Consiglio superiore da tre a quattro anni. L'attuale, invece, dovrebbe durare in carica tre anni soltanto. Ora, dire che il Consiglio superiore durerà in carica fino a che non verrà fuori la nuova legge, non è logico; innanzitutto non sappiamo quando questa legge verrà varata definitivamente, in secondo luogo non vi è una ragione apparentemente plausibile e, in terzo luogo, se noi diciamo che esso dura in carica quattro anni, rendiamo forse più rapido l'esame della legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

MARCHESI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Ermini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ermini, costituente l'articolo 7-*bis*: « La durata del Consiglio superiore attualmente in funzione è prorogata a quattro anni ».

(*È approvato*).

Comunico che, a seguito della precedente deliberazione della Commissione, con la quale si è stabilito di procedere alla discussione degli articoli nel testo del disegno di legge governativo n. 588, la proposta n. 784 deve considerarsi assorbita.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 588 esaminato nelle sedute del 21 dicembre 1954, 28 gennaio 1955, 23 e 25 gennaio 1957 e nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione » (588):

Presenti	33
Astenuti	2
Votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Barbieri, Buzzi, Caronia, Dal Canton Maria Pia, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vitteorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

Si sono astenuti:

Gaudioso e Nicosia.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI